

ALLARMANTI PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ADOZIONE IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

È iniziata presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati la discussione della proposta di legge n. 2919 presentata dall'on. Paniz "Modifiche dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici" che prevede:

«a) l'adottato, compiuta l'età di venticinque anni, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici. A tale fine, gli enti e le istituzioni, pubblici e privati, sono tenuti a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui sono in possesso;

«b) l'adottato, compiuta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni (...) previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni. L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza» che «procede all'audizione delle persone di cui ritiene opportuno l'ascolto e assume le necessarie informazioni di carattere sociale e psicologico al fine di valutare che l'accesso alle informazioni (...) non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il Tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle informazioni richieste;

«c) l'adottato (...) non riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato» può accedere alle informazioni previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, secondo la procedura descritta al punto precedente «qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili, oppure, interpellati, abbiano fornito il loro consenso», precisando che «in assenza di tali condizioni, il Tribunale per i minorenni può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistano ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente;

«d) ogni limitazione cessa al momento in cui l'adottato compie il quarantesimo anno di età. Dal compimento di tale età egli ha comunque diritto di ricevere ogni informazione in ordine alla sua origine e all'identità dei suoi genitori biologici».

Ricordiamo che attualmente la legge n. 184/1983 prevede all'art. 28 la possibilità per l'adottato ultraventicinquenne, età che può essere ridotta a 18, «se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica» di «accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri

genitori biologici»; il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'accesso solo a conclusione di una procedura che prevede l'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto e l'assunzione di tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico al fine di valutare che l'accesso alle notizie suddette non comporti grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita.

Alla proposta di legge n. 2919 se ne sono aggiunte altre due, altrettanto preoccupanti, la n. 1899 presentata il 12 novembre 2008 dall'on. Zinzi e altri dal titolo "Modifica dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di accesso dell'adottato alle informazioni che lo riguardano" e la n. 3030 presentata il 10 dicembre 2009 dalle on. Bossa e Murer dal titolo "Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di accesso dell'adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulla propria origine e sulla propria identità".

Il testo delle proposte è analogo e prevede quanto segue: «L'adottato può accedere a informazioni che riguardano la sua origine, comprese quelle concernenti la procedura di adozione, i dati sanitari, i periodi di permanenza in istituti o altro, con l'unica esclusione dell'identità dei genitori biologici qualora egli non sia stato riconosciuto alla nascita. In tale ultima ipotesi, previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto i venticinque anni di età, il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a richiedere il loro consenso al superamento dell'anonimato. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o non identificabile, il medesimo Tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie».

I contenuti delle tre succitate proposte di legge sono assolutamente inaccettabili per i seguenti motivi (1):

a) da molti decenni **la garanzia assoluta del**

(1) Cfr l'articolo "Proposta di legge sui figli adottivi: c'è il pericolo che favorisca i parti clandestini e gli infanticidi", *Prospettive assistenziali*, n. 167, 2009.

segreto del parto è stata ed è la condizione *sine qua non* che ha consentito ogni anno a circa 500/600 bambini non riconosciuti di nascere e di essere inseriti dopo pochi giorni presso famiglie che, espletate le procedure previste dalla legge, li hanno adottati rendendoli loro figli legittimi a tutti gli effetti;

b) le donne che non intendono riconoscere i loro nati, non avendo più fiducia nell'assoluta riservatezza delle strutture sanitarie, potrebbero orientarsi verso i parti "fai da te" con evidenti pericoli per la loro salute e per quella dei neonati. Un'altra conseguenza potrebbe essere quella della scelta del casonetto in cui gettare il bambino;

c) non assicurando più il totale segreto del parto, oltre all'infanticidio, l'aborto sarebbe l'unica possibilità per le donne che attualmente non compiono questa scelta per motivi etici;

d) come più dettagliatamente viene precisato nell'allegato intervento dell'Anfaa, non è concretamente attuabile quanto previsto nelle proposte in oggetto circa la conservazione del segreto del parto.

Inoltre i contenuti di queste proposte di legge rappresentano un duro e pericolosissimo attacco all'adozione legittimante, agli aspetti fondamentali dell'adozione e dei rapporti genitori-figli. Se venissero approvate queste proposte verrebbe messa in pericolo la vita stessa delle migliaia dei bambini che nasceranno e delle stesse partorienti e arrecati gravi sofferenze a figli adottivi, a seguito dell'accesso da parte loro a tutta la documentazione relativa alla loro adozione.

Ricordiamo che l'accesso all'identità dei genitori biologici da parte dei figli adottivi è stata al centro del dibattito che ha accompagnato la ratifica della Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale da parte dell'Italia, recepita con la legge n. 476/1998, e le negative modifiche della legge n. 184/1983, apportate con la legge n. 149/2001 (2).

(2) Segnaliamo in particolare i seguenti articoli: "La famiglia adottiva non è di serie B" e "Appello urgentissimo ai Ministri per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia e degli affari esteri", n. 116, 1996; "Appello al Governo sui valori fondamentali dell'adozione", n. 117, 1997; Donata Micucci e Francesco Santanera, "L'informazione al figlio adottivo e la doppia genitorialità prevista da un disegno di legge del Governo", n. 118, 1997; "I figli adottivi dicono no alla doppia genitorialità", n. 119, 1997; "Testimonianze di figli adottivi", n. 121, 1998; Giovanni Viarengo, "Il futuro dell'adozione", n. 122, 1998; Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, "L'adozione di minori italiani e stranieri: le concezioni sulla filiazione, sulla maternità e sulla paternità e le preoccupanti iniziative del Parlamento", "La reale peculiarità della filiazione, della maternità e della paternità", "Le vere radici dei figli adottivi: l'esperienza dell'associazione 'Bambino chiama aiuto'", n. 123, 1998; "Il Senato accoglie la posizione dell'Anfaa sul divieto di accesso alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici dei figli adottivi", n. 124, 1998; "Perché in materia di adozione abbiamo difeso e difendiamo l'interesse preminente dei minori senza famiglia" e Massimo Dogliotti, "Maternità, paternità e genitorialità biologica", n. 127,

Per quanto riguarda i dati disponibili sull'accesso all'identità dei genitori biologici dei figli adottivi adulti risulta quanto segue:

1. l'articolo "**Estremamente rare le richieste di accesso all'identità dei propri procreatori da parte dei figli adottivi**" pubblicato nella rivista *Prospettive assistenziali* n. 127, 1999 (e quindi prima dell'entrata in vigore della succitata legge 149/2001) si conclude segnalando quanto segue: «Hanno in totale risposto 22 Tribunali per i minorenni su 29. Complessivamente si tratta di 48 richieste di cui 16 provenienti da adottati non riconosciuti, persone che, dunque, in qualsiasi caso, non potranno avere notizie sulla loro madre biologica, che si è avvalsa del diritto alla segretezza del parto. Va notato inoltre che 3 richieste provengono da figli adottivi che hanno saputo del loro status solo in età adulta»;

2. il volume **Accogliere bambini, biografie, storie e famiglie. Le politiche di cura, protezione e tutela in Italia. Lavori preparatori alla relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001**, Quaderno n. 48 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, alle pagine 53 e 54 riporta quanto segue: «Ai presidenti è stato chiesto qual è la situazione in merito alle richieste di accesso alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici da parte degli adottati. Seguendo l'articolazione del comma 6, articolo 24 della legge, la domanda distingue le richieste secondo due classi d'età dell'adottato: "18/25anni" e "oltre 25 anni". Per quanto riguarda la prima classe d'età, 13 Tribunali per i minorenni dichiarano di non avere ricevuto richieste; i 4 Tribunali per i minorenni che rispondono affermativamente fanno registrare un numero assai limitato di richieste nel periodo in esame: esse risultano infatti in tutto 12, di cui un terzo accolte. Per la seconda classe d'età ("oltre 25 anni"), solo 2 Tribunali per i minorenni dichiarano di non avere ricevuto richieste; per i restanti 15 Tribunali per i minorenni, il numero di richieste è invece decisamente più alto, in totale 295, di cui 85 (pari al 29%) accettate. Per quanto riguarda le richieste finalizzate a conoscere le generalità dei propri fratelli o sorelle naturali, dalle risposte fornite dai 17 Tribunali per i minorenni si ottiene un numero abbastanza limitato di casi, complessivamente 26 domande tra il 2004 e il 2006».

Si segnala che la rilevazione non ha distinto le

1999; Dante Grezzi, "L'adozione: diventare madri, padri e figli", n. 130, 2000; "La controriforma dell'adozione proposta dalla Commissione infanzia del Senato", n. 131, 2000; Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, "Strumentalizzati dal Senato i bambini senza famiglia: sono prevalse le pretese degli adulti", n. 132, 2000; "La nuova legge sull'adozione: dai fanciulli senza famiglia soggetti di diritti ai minori oggetto delle pretese egoistiche degli adulti", n. 133, 2001.

richieste dei figli adottivi riconosciuti alla nascita, ai quali è possibile richiedere l'accesso, da quelli non riconosciuti, cui non è consentito.

Per valutare i dati sopra riportati occorre tener presente che i minori adottati in Italia dal 1967 al 2007 sono circa 130mila.

L'Anfaa, che aveva chiesto di essere ascoltata dalla Commissione giustizia in merito alle tre proposte di legge il 15 aprile 2010 è stata convocata all'audizione informale, per cui non è prevista la trascrizione sugli atti parlamentari delle relazioni orali e scritte presentate. Sono intervenuti a nome dell'Anfaa Pier Giorgio Gosso, Graziella Tagliani e Frida Tonizzo, di cui pubblichiamo i testi che sono stati consegnati alla Commissione stessa.

SINTESI DELL'INTERVENTO INTRODUTTIVO DELL'ANFAA NELL'AUDIZIONE DEL 15 APRILE 2010 PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

L'Anfaa, che fin dalla sua fondazione si batte affinché nella cultura e nel diritto si affermi una nuova concezione della filiazione e della genitorialità non più fondata prioritariamente sui legami biologici (cosiddetti "di sangue"), ma fondata sui rapporti affettivi, è contraria all'approvazione delle proposte di legge n. 2919, presentata dall'On. Paniz, n.1889 presentata dall'On. Zinzi ed altri e n. 3030 presentata dalle On. Bossa e Murer per le ragioni che brevemente esponiamo, segnalando fin d'ora la disponibilità ad approfondire quanto scritto.

1. L'identità di una persona si costruisce nell'ambito di un processo dinamico di interazione con la realtà, all'interno delle relazioni affettive più significative stabilite con le figure di massimo riferimento, particolarmente nel tempo della prima infanzia

È nel quotidiano esplicitarsi di queste relazioni che si definisce la personalità di ciascuno di noi, indipendentemente dal patrimonio genetico di cui siamo portatori. È l'ambiente familiare che educa il figlio e ne forma i lati essenziali del carattere, costituendo la base della sua personalità.

Papa Giovanni Paolo II, a questo proposito, il 5 settembre 2000 ha affermato: «*Adottare dei bambini, sentendoli e trattandoli come veri figli, significa riconoscere che il rapporto tra genitori e figli non si misura solo sui parametri genetici. L'amore che genera è innanzitutto dono di sé. C'è una "generazione" che avviene attraverso l'accoglienza, la premura, la dedizione. Il rapporto che ne scaturisce è così intimo e duraturo, da non essere per nulla inferiore a quello fondato sull'appartenenza biologica.*

Quando esso, come nell'adozione, è anche giuridicamente tutelato, in una famiglia stabilmente legata dal vincolo matrimoniale, esso assicura al bambino quel clima sereno e quell'affetto, insieme paterno e materno, di cui egli ha bisogno per il suo pieno sviluppo umano. Proprio questo emerge dalla vostra esperienza. La vostra scelta e il vostro impegno sono un invito al coraggio e alla generosità per tutta la società, perché questo dono sia sempre più stimato, favorito e anche legalmente sostenuto».

2. La legge italiana riconosce al figlio adottivo il diritto alla corretta informazione sul proprio status (legge 184/1983, articolo 28, comma 1). Il rapporto genitore-figlio deve essere alimentato da un dialogo continuo, sincero e chiaro. Solo la fiducia cementa le relazioni umane

L'Anfaa ha da sempre sostenuto la necessità che i figli adottivi fossero tempestivamente e adeguatamente informati dai genitori, sulla loro situazione adottiva e sulla loro storia personale.

Il figlio adottivo è portatore di un vissuto pregresso, spesso doloroso, che non deve essere minimizzato o ignorato, ma raccontato e spiegato, in termini verosimilmente comprensibili rispetto alla maturità psicologica del singolo soggetto.

Se un figlio si sente accettato per quello che è, con la sua storia e i suoi ricordi, verosimilmente sarà più disponibile ad esprimere liberamente le ansie e le frustrazioni legate al proprio passato, accogliendo con fiducia l'aiuto e il sostegno che i genitori adottivi potranno offrirgli.

La verità negata o comunicata con eccessivo ritardo può incrinare irreversibilmente il patto fiduciario stipulato tra l'adulto e il bambino, con conseguenze non sempre prevedibili.

In altre parole un genitore adottivo reticente o timoroso può dare l'impressione di non aver assunto il proprio ruolo con convinzione e di vivere l'adozione come una soluzione di ripiego, rispetto ad un rapporto biologico inconsciamente preferito.

Non a caso, la richiesta di conoscere le proprie origini biologiche viene avanzata frequentemente da parte di quei figli adottivi che non sono stati tempestivamente o correttamente informati (e cioè a partire dalle prime domande: «*Dov'ero prima di nascere?*», «*Da dove sono venuto?*»). Costoro, infatti, delusi dalle reticenze o dalle bugie dei genitori adottivi, nel tentativo di riscrivere inutilmente la loro storia, cercano di instaurare un nuovo legame con coloro che li hanno procreati, illudendosi di trovare in costoro affetto e sicurezza e trovando invece molto spesso persone estranee e problematiche, certamente inadeguate a rispondere ai loro bisogni e a stabilire alcun valido rapporto.

3. Se si assume che il cosiddetto “legame di sangue” deve sempre prevalere perché gli si attribuisce una forza maggiore rispetto alla reale esperienza del rapporto tra genitore e figlio, se ne deduce l’inevitabile delegittimazione della famiglia adottiva la quale, sulla base di tali premesse, non può che assumere la mera funzione di sostituto minore di quella comunque ritenuta legittima; l’adozione legittimante, allora, sarebbe tale solo sul piano formale non certo sostanziale

La nuova formulazione dell’articolo 28 della legge n. 184/1983, introdotta dalla legge 149/2001, nel consentire l’accesso all’identità dei procreatori ai figli adottivi ultraventicinquenni riconosciuti alla nascita, ha inferto un grave colpo all’essenza stessa dell’adozione, intesa come genitorialità e filiazione “vere”.

Tale riforma ha favorito una progressiva e pericolosa delegittimazione delle famiglie adottive, che non vengono più riconosciute dalla legge come le “uniche” ed “autentiche” famiglie dei loro figli adottivi.

Riconoscere la permanenza di un ruolo fondamentale ai procreatori, benché non abbiano mai provveduto al loro nato o siano stati giudicati inidonei a svolgere tale compito, significa disconoscere l’importanza e la preminenza dei legami affettivi ed educativi sullo sviluppo della personalità dei figli, deresponsabilizzando tutte le famiglie (*in primis* quelle biologiche!) e anche gli operatori del settore.

Gli esiti degli incontri autorizzati dai Tribunali per i minorenni, peraltro molto esigui nel numero, confermano i timori sopracitati.

Se da un lato c’è l’innegabile esigenza da parte di alcuni figli adottati già grandicelli di incontrare i loro genitori biologici (di cui ricordano il nome, il cognome, l’indirizzo...) per cercare di ricostruire le fasi più oscure della propria vita, nell’illusione di poter dare un nuovo senso alla propria storia, è tangibile la concreta difficoltà di instaurare rapporti significativi con persone spesso problematiche, certamente diverse da quelle idealizzate.

Questi viaggi verso l’ignoto rischiano non solo di non dare alcuna positiva risposta agli interrogativi più profondi dei figli adottivi, ma di porli di fronte a situazioni pregiudizievoli che possono condizionare pesantemente la loro vita futura.

4. La procedura di accesso all’identità dei genitori biologici deve essere attribuita a quell’unico soggetto che, per comprovata capacità organizzativa e culturale, può offrire concrete garanzie di indipendenza ed imparzialità: il Tribunale per i minorenni

Attualmente il Tribunale per i minorenni deve sempre vagliare le richieste di accesso, subordinandone

l’accoglimento all’audizione di tutte le persone coinvolte, alla comprovata sussistenza di valide ragioni che le giustifichino e all’accertamento negativo di pericoli per l’equilibrio psicofisico del richiedente. Appare dunque pericoloso prospettare un ampliamento di tali conoscenze, che nell’ottica del proponente finiscono per identificarsi con un accesso indiscriminato a notizie che, se non debitamente controllate, esporrebbero a serio rischio la serenità sia dei genitori adottivi che di quelli biologici, propiziando il riacutizzarsi di antiche ferite che il tempo aveva rimarginato, se non addirittura la commissione di veri e propri reati contro il patrimonio o la persona dei soggetti coinvolti.

5. La garanzia alla segretezza del parto e il diritto all’anonimato, consacrati dall’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile” e dall’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, costituiscono una conquista civile non negoziabile che non può formare oggetto di addomesticamenti legislativi comunque motivati, trattandosi di normativa ispirata all’esigenza di difendere la vita e la salute sia dei nascituri che delle gestanti. Solo la garanzia di un parto anonimo può indurre una donna a rivolgersi ad una struttura pubblica per portare a termine una gravidanza indesiderata evitando soluzioni più drammatiche quali l’aborto clandestino, l’abbandono nel cassonetto o, addirittura, l’infanticidio

Da decenni la garanzia assoluta del segreto del parto è stata ed è la condizione *sine qua non* che ha consentito ogni anno a centinaia di bambini non riconosciuti di nascere e di essere inseriti dopo pochi giorni presso famiglie che, espletate le procedure previste dalla legge, li hanno adottati rendendoli loro figli legittimi a tutti gli effetti. **Nel 2007, ultimo dato disponibile, su 1.344 minori adottabili 641 sono stati quelli non riconosciuti alla nascita, nel 2006 erano stati 501 su 1.254, nel 2005 erano 429 su 1.168, mentre nel 2004 erano 410 su 1.064**, come risulta dal 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.

Purtroppo questo fondamentale diritto verrebbe messo in discussione nel momento in cui si consentisse il rintraccio della donna che non ha riconosciuto il proprio nato, per accertare (sia pure per interposta persona) se è disponibile a

rimettere in discussione la sua precedente decisione; in tal caso, infatti, è possibile che numerose persone vengano a conoscenza della sua identità:

- il Presidente e i Giudici del Tribunale per i minorenni a cui si rivolge l'adottato, che devono provvedere all'espletamento della richiesta;

- i Cancellieri che provvedono alle registrazioni e alle comunicazioni interne ed esterne;

- il Direttore sanitario dell'ospedale in cui è avvenuto il parto, al quale viene chiesto di ricercare il nominativo della donna e di individuare e trasmettere i relativi dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, ecc.) al fine di poterla ricercare;

- il o gli operatori ai quali il Direttore sanitario affida la ricerca di cui sopra e la trasmissione dei dati raccolti;

- il o gli addetti alla ricerca del recapito della donna, alla comunicazione alla stessa dell'istanza presentata ed a raccogliere la sua decisione.

L'alto numero delle persone coinvolte, peraltro, renderebbe assai probabile la segnalazione a terzi (giornalisti della tv, della radio e della carta stampata) del nominativo della donna che non ha riconosciuto il proprio nato e praticamente impossibile l'individuazione del soggetto responsabile di tale violazione di legge.

Ci si chiede anche se sia corretto "perseguitare" una persona, chiedendole di rileggere le pagine dolorose del suo passato e di rimettere in discussione anche il suo presente, spesse volte assolutamente risolto con la creazione di una nuova famiglia completamente ignara delle sue scelte pregresse.

Nessun appiglio per legittimare una deroga al diritto alla segretezza del parto può essere tratto né dal riferimento agli articoli 7 «*Il fanciullo ha diritto [...] di conoscere i suoi genitori*» e 8 «*Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a conservare [...] le sue relazioni familiari*» della Convenzione Onu del 1989 sui diritti dell'infanzia, che mirano a proteggere i legami familiari dei minori da ogni interferenza illegale; né tanto meno dal dettato dell'articolo 30 della Convenzione de L'Aja del 1993 sulla protezione dei minori («*1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. 2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato*»), che riguarda il solo campo delle adozioni internazionali e che in ogni caso attribuisce ai singoli Stati la competenza esclusiva a legiferare in merito alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici del minore adottato.

Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 425 del 16 novembre 2005, ha sancito la piena legittimità del divieto di conoscenza contemplato dal citato articolo 28 della legge 184, affermando la conformità di tale disposizione ai principi fondamentali della Costituzione (articolo 2: "Tutela dei diritti inviolabili dell'uomo"; articolo 3: "Uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge"; articolo 32: "Tutela del diritto alla salute") ed escludendo che la stessa confligga con le disposizioni delle Convenzioni internazionali sopra citate.

Il rapporto di filiazione piena che si instaura tra genitori adottanti e minore adottato trova, nel rispetto delle cautele predisposte dal vigente articolo 28 della legge sull'adozione, un presidio che non può essere intaccato ponendo mano a riforme che sembrano rispondere più che altro ad esigenze adultocentriche ed emozionali non particolarmente meritevoli di riconoscimento.

6. Proposte conclusive

È sostanziale rafforzare la tutela di tutti i soggetti protagonisti dell'adozione, a partire dalle gestanti che non intendono riconoscere il loro nato, sino alla famiglia adottiva, che va protetta da ogni possibile indebita ed arbitraria intrusione e da ogni fattore di disturbo. A tal fine chiediamo di:

- **sostenere l'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte** che ha presentato alla Camera dei Deputati la proposta di legge n.1226 "Interventi a favore delle gestanti e madri per garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati", diretta a garantire su tutto il territorio italiano gli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento del loro nato e al segreto del parto, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica (quindi, anche alle donne clandestine!);

- **integrare la legislazione vigente** (articolo 26 comma 4 della legge 184/1983), attribuendo alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile l'efficacia di un vero e proprio nuovo atto integrale di nascita dell'adottato;

- **sottoporre al controllo preventivo delle autorità competenti** i programmi giornalistici o radiotelevisivi che coinvolgono minori in affidamento o in adozione, in relazione al rischio del pregiudizio che può loro derivare dalla diffusione delle informazioni che riguardano la loro storia personale e familiare;

- **chiudere i siti Internet che permettono l'incontro tra genitori biologici e figli adottivi**, aggiungendo le procedure previste dalla legge; la violazione di legge in questo caso è tanto più grave perché favorisce l'adescamento di minori da parte di sedi-

centi genitori biologici motivati da ben altri scopi;
- **prevedere la raccolta di informazioni cliniche sullo stato di salute della partoriente** al momento del parto o la raccolta di materiale genetico (ad esempio la conservazione di cellule staminali attraverso la creazione di “banche dei cordoni ombelicali”) al fine di agevolare la diagnosi e la cura di eventuali futuri stati patologici del figlio non riconosciuto.

Allegato 1

Proposte di legge in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici: profili giuridici di irragionevolezza (3)

1. Le proposte di legge n. 1899 (on. Zinzi e altri), n. 2919 (on. Paniz) e n. 3030 (on. Bossa e Murer) hanno tutte un comune obiettivo: quello di permettere anche all'adottato non riconosciuto alla nascita, una volta raggiunti i venticinque anni, di conoscere l'identità dei propri genitori naturali, ove costoro vi acconsentano, così abolendo il divieto opposto al riguardo dal vigente articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n. 184 (così come modificato dall'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196). Tale accesso, secondo la proposta di legge n. 2919, verrebbe altresì consentito, anche a prescindere dall'assenso dei genitori biologici, qualora l'adottato abbia compiuto i quarant'anni.

Inoltre la proposta di legge n. 2919, a modifica del disposto di cui all'articolo 28, comma 5°, della legge 4 maggio 1983 n. 184, attribuisce all'adottato riconosciuto alla nascita che abbia compiuto i venticinque anni il diritto incondizionato a ottenere tutte le informazioni riguardanti la propria origine e l'identità dei suoi genitori biologici.

Per valutare la fondatezza e la sostenibilità di tali proposte, è indispensabile aver ben chiaro il principio fondamentale che sta al centro dell'intera disciplina dell'adozione dei minori configurata dalla citata legge 4 maggio 1983 n. 184 e dalle sue successive modifiche (legge 31 dicembre 1998 n. 476, legge 28 marzo 2001 n. 149, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 476) e secondo il quale il legame genitoriale è costituito da quel complesso di cure morali e materiali dalle quali ogni minore ha diritto di essere sempre circondato e che, in caso di totale e irreversibile incapacità della sua famiglia biologica, gli vengono assicurate dai genitori adottivi. Come è stato scritto (4) «*si è genitori nella misura in cui si è contribuito allo sviluppo fisico e psichico del sogget-*

to, accompagnandolo amorosamente nel suo difficile apprendistato», e pertanto la qualità di genitori adottivi dà luogo a un rapporto di filiazione piena ed esclusiva, in forza del quale l'adottato beneficia di un contesto relazionale che non si differenzia in alcun modo da quello di cui gode chi vive nello stesso ambiente che lo ha visto nascere, e la tradizionale distinzione tra “famiglia di sangue” e “famiglia adottiva” (che considerava quest'ultima come una forma incompleta e artificiale di parentela, un surrogato della “famiglia vera”) non conserva più alcuna ragion d'essere, superata com'è da un unico concetto di genitorialità responsabile, caratterizzata dalla totalità e completezza degli affetti.

Nella sua premessa la Carta dell'Onu sui diritti dell'infanzia (New York, 20 novembre 1989) dispone che, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, il bambino deve crescere in un ambiente familiare che gli assicuri «*un'atmosfera di felicità, di amore e di comprensione*». Nell'esperienza adottiva questo clima esige, per essere instaurato, un percorso di reciproca accettazione che deve passare anche attraverso una corretta e graduale informazione del minore in merito alla sua condizione di figlio adottivo, ed è proprio in adesione a questa primaria esigenza che il legislatore nel 2001 ha inserito nella normativa adozionale la disposizione secondo la quale «*il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e nei termini che essi ritengono più opportuni*» (articolo 28, comma 1°, legge 184/83): informazione, questa, che, se ben gestita, non può che favorire l'armonico sviluppo psicofisico del minore, rendendo più saldo e significativo il legame genitoriale, e sotto questo profilo non è errato riconoscerlo, se non un vero e proprio diritto, quanto meno un rilevante interesse del minore, poiché in tal modo non viene rimossa od occultata una parte essenziale della sua storia di vita (5). Le frustrazioni che si manifestano nei figli adottivi che, divenuti adulti, lamentano l'ignoranza sulle proprie origini non è altro che la conseguenza di informazioni tardive o reticenti – se non addirittura taciute o mascherate dall'inganno – da parte di chi avrebbe dovuto responsabilmente provvedervi. **L'esigenza di colmare questi vuoti – ove emerga – non ha, dunque, nulla a che vedere con la costruzione della propria identità personale, cui invece fanno concorde ma generico riferimento le presentazioni delle proposte di legge in argomento prendendo le mosse da un'affermazione errata e fuorviante, o comunque inconferente, e ciò per la semplice ragione che l'identità personale è frutto della for-**

(3) Nota a cura di Pier Giorgio Gosso, giurista, consigliere Anfaa, Presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione.

(4) Alfredo Carlo Moro, “Il bisogno di scoprire le proprie radici: un nuovo diritto?”, in *Il bambino incompiuto*, n. 3, luglio 1993.

(5) Cfr. Dante Ghezzi, “L'adozione: diventare madri, padri e figli”, in *Minorigiustizia*, n. 4, aprile 1999: «Una buona informazione arricchisce e consolida l'adozione».

mazione educativa che deve accompagnare l'età evolutiva e che, in quanto tale, non può essere in alcun modo ritardata o aggirata (6). Appare, viceversa, di tutta evidenza che le riforme auspiccate dai proponenti – oltre tutto, di contenuto ambiguo e contraddittorio (7) – sono espressione di esigenze esclusivamente adultocentriche e che la loro finalità si pone in termini antitetici rispetto all'interesse dei minori adottati e delle famiglie adottive.

2. Tutto ciò premesso in linea generale, occorre mettere in rilievo, sotto un profilo giuridico, i principali aspetti di inaccettabilità delle riforme legislative poste all'esame di codesta Commissione:

a) consentire all'adottato che ha compiuto i venticinque anni di età di accedere indiscriminatamente a tutte le informazioni riguardanti la propria origine e l'identità dei suoi genitori biologici, facendo obbligo agli enti e alle istituzioni pubbliche e private di mettere a sua disposizione tali dati nella loro interezza – e ciò senza alcun controllo dell'autorità giudiziaria – significherebbe introdurre nel panorama adozionale una frattura del tutto eccentrica e dirompente rispetto ai suoi principi ispiratori (cui sopra si è fatto sintetico accenno), che di conseguenza verrebbero ad essere completamente stravolti. Pertanto, ove fosse accolta, una simile innovazione confliggerebbe in maniera insanabile e ingiustificabile con il *corpus* legislativo attualmente vigente in materia, così violando il **principio costituzionale di ragionevolezza**, con specifico riferimento all'articolo 3, comma 1° della Costituzione (8). Non soltanto, ma la particolare riservatezza con la quale la legge a tutt'oggi protegge i dati personali relativi alle vicende adottive sarebbe, con il raggiungimento dei venticinque anni di età dell'adottato, completamente elusa, dando ulteriormente luogo alla lesione – ai danni sia dei genitori adottivi che dei genitori naturali dell'a-

(6) Come esattamente rileva Dante Ghezzi (*op. cit.*), «*la vera adozione si costruisce attraverso un percorso anche di anni che comporta negli attori vissuti complessi e movimenti interni alla coscienza e alla dimensione emozionale*», e già Alfredo Carlo Moro osservava che «*l'identità di una persona si specifica e si costruisce nella storia e nelle molteplici esperienze e relazioni umane che ogni soggetto, specie nei primi anni di vita, realizza*» e che «*il problema delle origini è particolarmente pressante nel momento preadolescenziale e adolescenziale in cui principalmente si costruisce la propria identità*» (*op. cit.*).

(7) Infatti i proponenti non operano alcuna distinzione tra conoscenza della condizione adottiva del minore e accesso ai dati anagrafici dei suoi genitori biologici, e cioè tra due ben diversi aspetti dell'accesso alle proprie origini che, per la loro diversa natura, richiedono trattamenti assolutamente differenziati nella fase educativa dello sviluppo.

(8) Come è noto, il principio di ragionevolezza trova riconoscimento e tutela nella costante giurisprudenza della Corte costituzionale, e ciò a partire quanto meno dal 1960 (cfr. sentenza n. 16 del 29 marzo 1960), fino alla più recenti pronunce del 2008 (cfr. n. 102 del 13 febbraio 2008 e n. 324 del 30 luglio 2008). Cfr., da ultimo, anche le ordinanze n. 5 e 7 del 12 gennaio 2009.

dottato (9) – di un **diritto inviolabile della personalità**, anch'esso di rilievo costituzionale (articolo 2 della Costituzione); così come verrebbe ad essere violato il **diritto al rispetto della vita privata e familiare** solennemente tutelato dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (cui l'Italia ha aderito con la legge di ratifica 4 agosto 1955 n. 848, assumendo l'obbligo di ottemperarvi). E, ancora, un ulteriore profilo di violazione del **principio costituzionale di ragionevolezza** verrebbe a configurarsi in ordine al mancato rispetto di quel complesso di disposizioni a tutela della **segretezza della vita privata** contenute negli articoli 2, 11 e 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) e ivi sanzionate agli articoli 162 e 170 (10);

b) ancora più palesi appaiono, poi, i profili di illegittimità che inficiano le tre proposte di legge per quanto riguarda la facoltà che si vorrebbe attribuire, all'adottato non riconosciuto alla nascita, di far interpellare i propri genitori biologici ai fini della loro identificazione e della loro eventuale rinuncia all'anonimato (e addirittura senza alcun filtro, una volta raggiunti i quarant'anni di età da parte del richiedente). Il diritto alla segretezza del parto e al non riconoscimento del nascituro, tutelato da una serie di norme improntate a un'alta scelta di civiltà e di prevenzione sociale (articolo 30 comma 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396; articolo 93 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) (11), verrebbe, in caso di accoglimento delle suddette proposte, ad essere posto nel nulla, con conseguente *vulnus* sia del **principio costituzionale di ragionevolezza** – anche in riferimento agli articoli 2 “Tutela dei diritti inviolabili della persona”, 3 “Divieto di disparità di trattamento” e 32 “Tutela del diritto alla salute” della Costituzione – e sia del richiamato **principio costituzionale di inviolabilità dei diritti della persona** (articolo 2

(9) Come osserva con particolare efficacia una psicoterapeuta della famiglia Maria Teresa Pedrocco Biancardi, “La ricerca delle origini tra illusioni, ossessioni, equivoci: una possibile trappola per i figli adottivi”, in *Prospettive assistenziali*, n. 130, 2004, «*i genitori biologici che hanno rinunciato a prendersi cura dei loro figli vogliono essere lasciati in pace*».

(10) Merita ricordare al riguardo che da ultimo, con provvedimento dell'8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato le citate disposizioni di legge disponendo in via d'urgenza il blocco del trattamento dei dati personali contenuto in una serie di trasmissioni televisive (in onda su Rai 1) aventi ad oggetto la ricerca dei parenti biologici da parte di persone adottate, non autorizzata dalla magistratura.

(11) Come è noto, la tutela della segretezza del parto è in vigore in Italia fin dal lontano 1923: cfr., nell'ordine, il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2841, il regio decreto legge 8 maggio 1927 n. 798, convertito in legge 6 dicembre 1928 n. 2838; il regio decreto 29 dicembre 1927 n. 2822; il regio decreto legge 15 ottobre 1936, convertito in legge 25 marzo 1937 n. 921.

della Costituzione). Altrettanto priva di valida giustificazione si presenterebbe la patente violazione del **diritto al rispetto della vita privata e familiare** (articolo 8) e del **divieto di discriminazione** (articolo 14) tutelati dalla ricordata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

Va, infine, sottolineato che, così come è formulata, la norma di legge contenuta nelle proposte di legge, ove entrasse in vigore, dispiegherebbe il suo effetto anche nei confronti delle donne che negli anni antecedenti alla sua promulgazione si erano avvalse della segretezza del parto e del diritto all'anonimato nella certezza che questa loro scelta non avrebbe subito alcuna intrusione negli anni a venire. Si determinerebbe, cioè, un effetto retroattivo della norma che confliggerebbe con uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico: infatti, come è noto, all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale (le cosiddette "preleggi") è stabilito che «*la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*». Anche sotto questo aspetto, dunque, si ravvisa un insormontabile vizio di illegittimità nella invocata riforma legislativa.

Allegato 2

Lettera aperta agli onorevoli Domenico Zinzi, Michele Giuseppe Vietti, Giuseppe Naro, Angelo Cera, Nunzio F. Testa, Michele Pisacane, Maurizio Paniz, Luisa Bossa e Delia Murer di Graziella Tagliani, socia e Consigliere nazionale Anfaa

Oggetto: *Ritiro delle proposte di legge n. 1899 del 12 novembre 2008, n. 2919 del 11 novembre 2009 e n. 3030 del 10 dicembre 2009 di modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici*

Ho letto con vivo interesse e non minore preoccupazione le proposte di legge in oggetto, dirette a modificare l'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di accesso dell'adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni che riguardano le sue origini.

Le modifiche risulterebbero motivate dall'esigenza di superare una presunta disparità di trattamento tra figli adottivi riconosciuti e non riconosciuti alla nascita, garantendo anche a questi ultimi il "diritto" di accedere alle informazioni concernenti l'identità dei propri procreatori biologici. Tale articolo, si legge nelle relazioni alle proposte, assicurando solo ai primi questo diritto, sia pure al raggiungimento del 25° anno di età, mortificherebbe le aspettative dei secondi, impedendo loro «*di fare luce su una zona senza ricordi e senza storia della loro vita e del loro*

sviluppo», «*rendendoli eternamente incompleti e destinati a morire senza aver avuto piena cognizione di loro stessi*», con «*grave menomazione del loro diritto all'identità personale*».

Come figlia adottiva non riconosciuta alla nascita mi permetto di dissentire dalla *ratio* ispiratrice delle proposte di legge in questione.

Mi domando, innanzitutto, se all'introduzione di questo nuovo "diritto" corrisponda un reale interesse ad esercitarlo meritevole di tutela giuridica, soprattutto se l'affermazione del medesimo implica il riconoscimento del correlato dovere del genitore biologico di fornire delle informazioni documentali atte a consentirne il futuro rintraccio.

A voler analizzare la questione da un punto di vista strettamente giuridico, sembra che la nostra società si appresti a tutelare con la stessa intensità due diritti tra loro antitetici, dal momento che l'esercizio dell'uno (diritto alla segretezza del parto) nega l'affermazione dell'altro (diritto all'accesso alle informazioni) e viceversa.

Difficile che lo Stato possa "rispettare il patto concluso con la madre a cui fu consentito di partorire in anonimato" se poi consente al Tribunale per i minorenni, valutata la richiesta di accesso da parte del figlio non riconosciuto, "di verificare se la volontà di anonimato della madre sia ancora attuale o se essa sia mutata" al punto da consentire la revoca del diniego stesso.

Solo la garanzia di un parto anonimo può indurre una donna a rivolgersi ad una struttura pubblica per portare a termine una gravidanza indesiderata, evitando soluzioni più drammatiche quali l'aborto clandestino, l'abbandono in cassonetto o, addirittura, l'infanticidio.

Il tenore della motivazione mi fa, inoltre, pensare che il legislatore, nell'attribuire una posizione di privilegio al legame di "sangue", non abbia tenuto conto non solo delle ragioni logico-giuridiche di cui sopra, ma neppure delle conseguenze umane che ne possono derivare.

Penso, in particolare, allo stato d'animo di una donna che, dopo aver superato con enormi difficoltà il trauma del gesto commesso, deve tornare a rileggere le pagine dolorose del suo passato, perché il bambino messo al mondo anni prima, divenuto adulto, le chiede (sia pure per interposta persona) di rimettere in discussione la sua decisione.

E penso anche alla sofferenza di quella persona che, dopo tante ricerche, si senta raccontare da un'autorità pubblica, che la donna che lo ha messo al mondo nel più assoluto anonimato non intende riconoscerlo per la seconda volta; o ancora, nell'ipotesi contraria del ripensamento tardivo, a quale delusione possa portare l'incontro con una persona potenzialmente problematica e talvolta emarginata,

comunque diversa da quella idealizzata nel tentativo di riscrivere la propria storia.

Quanto alla mia personale esperienza, posso dire che anche io, pur felicemente inserita in una famiglia adottiva amorevole, ho sentito il naturale bisogno di conoscere le mie origini, svolgendo qualche ricerca sul mio passato.

Tale ricerca, incoraggiata e sostenuta dai miei genitori adottivi, è stata motivata non tanto dal desiderio di riallacciare significativi rapporti affettivi con delle persone a me estranee, quanto dal più profondo e doloroso bisogno di conoscere le ragioni che hanno determinato la mia condizione di figlia non riconosciuta.

Ricordo ancora, con intensa emozione, il giorno in cui ho visitato l'orfanotrofio che mi ha accolto nei primi mesi di vita (oggi adibito a pubblico ufficio provinciale) e le parole con cui la funzionaria pubblica, preposta alla custodia del mio fascicolo, mi ha narrato gli episodi più significativi accaduti nel breve periodo che ha preceduto la mia adozione. Il giorno della mia nascita, i successivi problemi psico-fisici (non mangiavo quasi nulla e mi ammalavo continuamente), le cure premurose delle suore dell'istituto, il totale stato di abbandono in cui mi sono ritrovata (nessun parente di sangue è mai venuto a trovarmi o a chiedere informazioni sul mio stato di salute).

La sensazione di imperfezione e manchevolezza, suscitata dall'impossibilità di conoscere l'identità anagrafica dei miei procreatori e le ragioni profonde del mio non riconoscimento, è stata gradatamente superata dalla consapevolezza di aver trovato una "vera" famiglia che mi ha accolto con amore e dedizione.

Ai miei genitori adottivi va riconosciuto senz'altro il

merito di aver moltiplicato l'attenzione nei confronti delle mie esigenze, sviluppando una sensibilità particolare, vigile e pronta a cogliere nei miei comportamenti quelle che potevano essere delle comprensibili richieste d'appoggio e di rassicurazione, soprattutto in merito alle cause del non riconoscimento, sempre presentato come un generoso atto d'amore, che non andava giudicato ma accolto come un meraviglioso dono.

Ciò che ha favorito la mia serena e completa maturazione è stata la consapevolezza di essere stata adottata per una scelta d'amore, da persone profondamente convinte del loro ruolo genitoriale. Da ogni loro gesto o parola è sempre trapelata l'autenticità di un rapporto affettivo che ha creato radici tanto profonde da essere assolutamente equiparabili a quelle che derivano dai legami di sangue.

Nella quotidiana esplicitazione di questo rapporto d'amore, unico e speciale, si è definita e completata la mia identità.

Il fatto che il nostro Stato, al momento, non abbia ancora accolto una simile posizione, dando prova, secondo taluni, di scarsa "modernità" e persistente "inflexibilità", mi rasserena un poco; anche se la strada continua ad essere in salita a causa di un'opinione pubblica incapace di affrancarsi da un comune sentire prodotto e alimentato da *media* sempre più disinformati e parziali.

Concludo dando la disponibilità mia e di altri figli adottivi ad approfondire quanto esposto con i Deputati cui la presente è indirizzata, ai quali chiedo comunque fin d'ora di prendere in considerazione, per i motivi esposti, il ritiro delle proposte in oggetto.

NOTIZIE FUORVIANTI DI DONNA MODERNA SUL DIRITTO ALLE CURE SANITARIE

Rispondendo ad una lettera, Maria Adele De Francisci ha scritto nella rubrica "Dalla tua parte" di *Donna moderna* del 14 ottobre 2009 che, non essendo sufficienti i posti letto messi a disposizione dalle Asl per i pazienti anziani che «*conclusa la fase acuta del ricovero, hanno bisogno di un prolungamento dell'assistenza ospedaliera*», le domande «*vengono esaminate dalle Unità di valutazione geriatrica che prendono in considerazione questi parametri: lo stato di salute del paziente, la sua condizione economica e la possibilità di avere un aiuto (in termini di assistenza e di denaro) da parte dei familiari*».

La De Francisci ha aggiunto che secondo la procedura sopra indicata l'Unità di valutazione geriatrica «*determina un punteggio con una graduatoria*».

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la De Francisci ritiene corretto che l'Asl non abbia continuato a fornire le cure alla nonna della lettrice di 86 anni e non autosufficiente.

In data 16 ottobre 2009 la presidente della Fondazione promozione sociale ha inviato una e-mail alla De Francisci segnalando che le informazioni fornite su *Donna moderna* «*contrastano nettamente con le vigenti norme di legge le quali garantiscono agli anziani non autosufficienti il diritto esigibile alla continuità terapeutica che deve essere assicurata dall'Asl*» e chiedendo che venissero fornite corrette ai lettori «*che molto spesso sono costretti a svolgere funzioni di competenza del Servizio sanitario nazionale e ad assumere i relativi rilevanti oneri economici a causa delle informazioni fuorvianti fornite dagli ospedali e dalle case di cura private convenzionate*».

Nonostante i solleciti inviati in data 1° dicembre 2009 e 8 gennaio 2010, le precisazioni richieste non sono state pubblicate.